



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 4/2015

Nuovi minimi anche per l'Inps

L'Inps interviene con la circolare n. 29 del mese di febbraio 2015 per chiarire le modalità di opzione per il **regime contributivo agevolato** riservato ai soggetti che adotteranno il **nuovo regime fiscale forfettario** introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Inps. A questo riguardo è necessario distinguere tra:

- Soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del primo gennaio 2015, che hanno l'onere di compilare il modello telematico (predisposto all'interno del cassetto per artigiani e commercianti) entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato slitta all'anno successivo, sempre che il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge, previa presentazione della domanda (sempre entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza). Trattandosi del primo anno di applicazione del regime è auspicabile, comunque, che possa essere concesso un mini proroga ai contribuenti potenzialmente interessati. I chiarimenti sulle modalità operative per l'opzione sono, infatti, arrivati a solo pochi giorni dalla scadenza;

- Soggetti che intraprendono, invece, una nuova attività d'impresa dal primo gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, che presentano apposita dichiarazioni di adesione al regime agevolato (sempre attraverso la procedura telematizzata del cassetto previdenziale) con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Ove la dichiarazione di adesione pervenga all'istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata. Ove, invece, la dichiarazione di adesione a regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l'istruttoria alla sede di competenza.

In base a quanto previsto dalla legge 190/2014 le persone fisiche esercitanti attività d'impresa, arti o professioni che hanno aderito al nuovo regime fiscale agevolato possono optare anche per le agevolazioni di carattere previdenziale. In tal caso la contribuzione dovuta alle gestioni artigiane e commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfettario, come definita dall'agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 233/1990.

A seguito dell'opzione il contribuente non è dunque, obbligato a versare la quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e in saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, si applica l'articolo 2 comma 29 della legge 335/1995. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario in caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. In presenza di reddito forfettario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all'importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all'accredito dell'intero.

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 24 febbraio 2015

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it.

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie.